

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno I

Mogadiscio, 26 Dicembre 1960

Suppl. N. 4 al N. 6

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Teccerita

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINANZE

- LEGGE 10 dicembre 1960, n. 5 rep.: « Conversione in Legge, con modifiche, del D.L. 10 settembre 1960, n. 4 di rep., concernente nuove disposizioni in materia di ricorrenze festive » 5
- LEGGE 10 dicembre 1960, n. 6 rep.: « Conversione in Legge del D.L. 22 ottobre 1960, n. 5 di rep., concernente l'abolizione dei gettoni di presenza » 6
- LEGGE 10 dicembre 1960, n. 7 rep.: « Conversione in Legge, con modifiche, del Decreto-Legge 22 ottobre 1960, n. 6, concernente l'istituzione dell'Ente Turistico-Alberghiero della Somalia (E.T.A.S.) » 6
- LEGGE 10 dicembre 1960, n. 8 rep.: « Conversione in Legge del D.L. 23 ottobre 1960, n. 7, concernente la determinazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica » 7
- LEGGE 10 dicembre 1960, n. 9 rep.: « Conversione in Legge del Decreto-Legge 23 ottobre 1960 n. 8, concernente l'istituzione di rubrica e capitoli e variazioni compensative del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960 — spese — » 8

STAMPERIA DEL GOVERNO

— MOGADISCIO —

- LEGGE 10 dicembre 1960, n. 10 rep.: « *Conversione in Legge del Decreto-Legge 25 ottobre 1960, concernente la determinazione delle tasse di concessione governativa per il rilascio di passaporti ordinari e di lasciapassare per l'estero, nonché di carte di frontiera.* » 9
- LEGGE 10 dicembre 1960, n. 11 rep.: « *Conversione in Legge, con modifiche, del Decreto-Legge 25 ottobre 1960 n. 10, concernente la determinazione di una nuova tariffa della tassa di concessione governativa sulle autorizzazioni per la detenzione e porto di armi in genere e sulle licenze di vendita di armi e relativo munizionamento.* » 10
- LEGGE 10 dicembre 1960, n. 12 rep.: « *Conversione in Legge, con modifiche, del Decreto-Legge 11 ottobre 1960, n. 11 di rep., concernente la determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori nella ricorrenza di particolari festività.* » 13
-

PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI
N. N.

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI
N. N.

PARTE QUARTA

V A R I E
N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 10 dicembre 1960, n. 5 rep.

Conversione in Legge, con modifiche, del D.L. 1 settembre 1960, n. 4 di rep. concernente nuove disposizioni in materia di ricorrenze festive.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico:

E' convertito in Legge il Decreto-Legge 10 settembre 1960 n. 4 di rep., concernente nuove disposizioni in materia di ricorrenze festive, con la seguente modifica: soppressione della riga 9: « Il giorno del Neirus (inizio dell'anno solare) ».

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 10 dicembre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro degli AA.GG.

OSMAN MOHAMUD IBRAHIM

Il Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro

SCEK ALI GIUMALE

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 10 dicembre 1960, n. 6 rep.

Conversione in Legge del D.L. 22 ottobre 1960, n. 5 di rep., concernente l'abolizione dei gettoni di presenza.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico:

E' convertito in Legge il Decreto-Legge 22 ottobre 1960, n. 5, concernente l'abolizione dei gettoni di presenza di cui all'art. 6 del D. A. 22 dicembre 1955, n. 257 e all'art. 2 del D.A. 10 settembre 1955, n. 94.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 10 dicembre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro degli A.A.GG.

OSMAN MOHAMUD IBRAHIM

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 10 dicembre 1960, n. 7 rep.

Conversione in Legge, con modifiche, del Decreto-Legge 22 ottobre 1960, n. 6 concernente l'istituzione dell'Ente Turistico-Alberghiero della Somalia (E.T.A.S.)

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico:

E' convertito in Legge il Decreto-Legge 22 ottobre 1960, n. 6, concer-

nente l'istituzione dell'Ente Turistico-Alberghiero della Somalia (E. T. A. S.), con l'aggiunta, all'articolo 6, dopo la parola «Commercio»: « , dal Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia ».

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 10 dicembre 1960.

Aden Abdulla Osman

il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

il Ministro dell'Industria e del Commercio

SCEK ABDULLA MOHAMUD

REPUBBLICA SOMALIA

LEGGE 10 dicembre 1960, n. 8 rep.

Conversione in Legge del D.L. 23.10.1960, n. 7 concernente la determinazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico:

E' convertito in Legge il Decreto-Legge 23-10-1960, n. 7, concernente la determinazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 10 dicembre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dell'Interno

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze

ABDULKADIR MOHAMED ADEN

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 10 dicembre 1960, n. 9 rep.

Conversione in Legge del Decreto-Legge 23 ottobre 1960 n. 8, concernente l'istituzione di rubrica e capitoli e variazioni compensative del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960 — spese —.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico:

E' convertito in Legge il Decreto-Legge 23 ottobre 1960, n. 8, concernente l'istituzione di rubrica e capitoli e variazioni compensative del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960 — spese —.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 10 dicembre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro delle Finanze

ABDULKADIR MOHAMED ADEN

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 10 dicembre 1960, n. 10 rep.

Conversione in Legge del Decreto-Legge 25 ottobre 1960, n. 9, concernente la determinazione delle tasse di concessione governativa per il rilascio di passaporti ordinari e di lasciapassare per l'estero, nonché di carte di frontiera.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico:

E' convertito in Legge il Decreto-Legge 25 ottobre 1960, n. 9, concernente la determinazione delle tasse di concessione governative per il rilascio di passaporti ordinari e di lasciapassare per l'estero, nonché di carte di frontiera.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 10 dicembre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dell'Interno

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze

ABDULKADIR MOHAMED ADEN

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 10 dicembre 1960, n. 11 rep.

Conversione in Legge, con modifiche, del Decreto-Legge 25 ottobre 1960 n. 10, concernente la determinazione di una nuova tariffa della tassa di concessione governativa sulle autorizzazioni per la detenzione e porto di armi in genere e sulle licenze di vendita di armi e relativo munizionamento.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico:

E' convertito in Legge il Decreto-Legge 25 ottobre 1960 n. 10, concernente la determinazione di una nuova tariffa della tassa di concessione governativa sulle autorizzazioni per la detenzione e porto di armi in genere e sulle licenze di vendita di armi e relativo munizionamento, con le aggiunte di cui all'unito testo.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 10 dicembre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dell'Interno

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze

ABDULKADIR MOHAMED ADEN

Testo della nuova tariffa della tassa di concessione governativa sulle autorizzazioni per la detenzione e porto di armi in genere e sulle licenze di vendita di armi e relativo munizionamento, allegato alla Legge 10 dicembre 1960, n. 11 rep.

Art. 1.

Tassa sulla detenzione e porto d'armi in genere.

A decorrere dall'anno 1960, il rilascio da parte dei Governatori Regionali delle licenze di detenzione e di porto d'armi da caccia e per dife-

sa personale, è subordinato al pagamento delle seguenti tasse di concessione governativa:

- | | |
|--|-----------|
| a) — per detenzione e porto di fucili da guerra | So. 150,— |
| b) — per detenzione e porto di fucili da caccia | So. 100,— |
| c) — per detenzione e porto di pistola di calibro 9 e superiore | So. 80,— |
| d) — per detenzione e porto di rivoltella di calibro inferiore a 9 | So. 60,— |

Art. 2.

Rinnovazione annuale delle licenze di detenzione e porto d'armi.

Il rinnovo annuale delle licenze di detenzione e porto d'armi è soggetto al pagamento delle tasse cui al precedente art. 1, ridotte alla metà.

Tale riduzione è applicabile anche alla rinnovazione delle licenze già rilasciate anche gratuitamente, ivi comprese quelle a titolo di onore la validità delle quali è cessata alla data del 31 dicembre 1959.

Art. 3.

Tasse dovute per il possesso di più fucili da caccia.

Limitatamente alla detenzione e porto di fucili da caccia per i quali è autorizzato il possesso di più armi, il pagamento della tassa dovuta per ogni arma supplementare è di un decimo della misura normale prevista dai precedenti artt. 1 e 2.

Art. 4.

Tasse sulle autorizzazioni alla vendita di armi e munizioni

A decorrere dall'anno 1960, il rilascio delle autorizzazioni alla vendita di armi in genere e relativo munizionamento, da parte della Autorità Amministrativa competente, nonché la rinnovazione annuale di esse, sono subordinate al pagamento della seguente tassa di concessione governativa:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| — per la prima concessione | So. 300,— |
| — per ogni rinnovo annuale | So. 150,— |

Fino ad emanazione della nuova legge di Pubblica Sicurezza, la tassa di cui al precedente comma è da corrispondersi prima del rilascio o rinnovo della licenza municipale per l'esercizio di tale attività.

Art. 5.

Concessioni speciali per i nomadi

Il Governatore Regionale ha la facoltà di esonerare dal pagamento della tassa prescritta cittadini somali residenti in zone extramunicipali che dimostrino di avere necessità di detenere e portare fucili da guerra (non automatici) per difesa personale.

I fucili da guerra, la cui detenzione ed il cui porto non sono, a termini di quanto precede, sottoposti al pagamento della prescritta tassa di concessione, debbono in ogni caso essere registrati previo pagamento della tassa di registrazione di So. 10.

Allo stesso obbligo di registrazione e pagamento della tassa di So. 10, sono sottoposti anche i cittadini somali delle zone extramunicipali, che già detengono fucili da guerra (non automatici), semprechè debitamente autorizzati dal Governatore a detenerli.

Art. 6.

Pagamento delle tasse di concessione.

Il pagamento delle tasse di cui ai precedenti articoli è dovuta ad anno solare, frazionabile in rateo semestrale dopo la scadenza del 1° semestre.

La riscossione di dette tasse viene effettuata in modo ordinario, e prima del rilascio della licenza, dall'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio e dagli Uffici Distrettuali delle altre sedi di Regioni.

Il rinnovo delle licenze in corso deve essere richiesto tempestivamente ed effettuate non oltre il terzo mese successivo alla scadenza di ciascun anno.

Art. 7.

Sanzioni.

Per le infrazioni alle disposizioni di cui alla presente Legge, è comminata, in aggiunta alle eventuali sanzioni di carattere penale ed amministrativo previsto dalle norme che regolano la materia, una pena pecuniaria variabile da un minimo uguale all'importo della tassa evasa ad un massimo di dieci volte la stessa tassa.

Per la definizione di tali infrazioni sono applicabili le disposizioni di cui al R.D. 20 febbraio 1939, n. 2143.

Art. 8.

Prescrizione.

L'azione dell'Amministrazione per la riscossione delle tasse di cui alla presente Legge si prescrive entro il termine di anni tre previsto dal vigente Ordinamento delle Tasse sugli Affari.

Nello stesso termine si prescrive l'azione per il conseguimento delle pesi pecuniarie previste dalla stessa Legge.

Art. 9.

Il Ministro delle Finanze, di concerto con quello dell'Interno, è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente Legge.

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 10 dicembre 1960, n. 12 rep.

Conversione in Legge, con modifiche, del Decreto-Legge 11 ottobre 1960, n. 11 di rep. concernente la determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori nella ricorrenza di particolari festività.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico:

E' convertito in Legge il Decreto-Legge 11 ottobre 1960, n. 11 di rep., concernente la determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori nella ricorrenza di particolare festività, con la soppressione, dell'art. 1: « — del Neirus (inizio dell'anno solare) ».

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 10 dicembre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro


ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro

SCEK ALI GIUMALE

Il Ministro degli A.A.GG.

OSMAN MOHAMUD IBRAHIM



PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI
N. N.

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI
N. N.

PARTE QUARTA

V A R I E
N. N.

